

# COMUNE DI FLORIDIA

*Provincia di Siracusa*

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

*Deliberato nella seduta del 10 febbraio 2016*

*con verbale di Consiglio Comunale n.7*

## INDICE

Art. 1 - Finalità e principi

Art. 2 - Funzioni del Garante

Art. 3 - Poteri del Garante

Art. 4 - Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

Art. 5 - natura Onorifica della carica

Art. 6 - Istituzione della giornata dei diritti dell'infanzia

Art. 7 - Privacy

Art. 8 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - Finalità e principi**

- 1) E' istituito presso il Comune di Floridia il Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante", al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti ai minori di età dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20.11.1989 e ratificata dalla Legge 27 maggio 1991, n. 176.
- 2) Il Garante è un organo monocratico che svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

## **Art. 2 - Funzioni del Garante**

- 1) Il Garante:
  - a) Vigila sull'applicazione nel territorio comunale della Convenzione di New York e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, fanciulli e adolescenti, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale la cui attuazione è di competenza del Comune;
  - b) Vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica/religiosa. Il Garante favorisce ogni iniziativa utile al riconoscimento del valore e della dignità dei minori;
  - c) Esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscano la tutela;
  - d) Collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta e elaborazione dei dati relativi all'infanzia ed alla adolescenza in ordine a particolari aspetti della realtà minorile;
  - e) Promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini alla vita della comunità locale;
  - f) Contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini come soggetti titolari di diritti favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
  - g) Promuove iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrità fisica, in particolar modo per la prevenzione e la prevenzione dei rischi di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico;
  - h) Vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio dei minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
  - i) Vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione scolastica e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;

- j) Vigila sul trattamento dei minori in tutti gli ambiti esterni alla famiglia, con particolare attenzione ai luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorità giudiziaria e attraverso i servizi sociali, segnalando all'autorità amministrativa e giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;
  - k) Promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici e della riabilitazione;
  - l) Fornisce sostegno tecnico e consulenza legale agli operatori dei servizi sociali, promuove alla Giunta Municipale lo svolgimento di attività di formazione di personale idoneo a svolgere attività di tutela e di cautela ed attività di consulenza ai tutori e/o ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
  - m) Segnala alle competenti autorità, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori causa di carenze o inadeguatezze dal punto di vista sociale, ambientale o igienico-sanitario, relative all'abitazione e al quartiere;
  - n) Verifica le condizioni e gli interventi dei servizi sociali per l'accoglienza e l'inserimento del minore straniero non accompagnato;
  - o) Riceve segnalazioni in ordine a supposte violazioni dei diritti dei minori, anche da parte dei diretti interessati, e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché attivino le relative verifiche ed interventi;
  - p) Segnala alla magistratura i casi di conflitto di interessi tra i minori e chi esercita la responsabilità genitoriale, con particolare riferimento ai casi di incolumità fisica.
- 2) Nello svolgimento delle superiori funzioni, gli interventi a tutela dei minori sono effettuati, ove possibile e opportuno, in raccordo con la famiglia.
- 3) Il garante, sulla base delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni:
- a) Riferisce alle autorità competenti e agli organi comunali dei casi in cui rilevi o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o di gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;
  - b) Riferisce sull'attività svolta dal suo ufficio, ogni sei mesi, alla competente commissione consiliare e all'Assessore Comunale per la famiglia e le politiche sociali.

### **Art. 3 - Poteri del Garante**

Nell'esercizio delle funzioni indicate dall'art. 2, comma 1, il garante può:

- a) Chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e la fissazione dei termini per la loro definizione;

- b) Verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti del Comune, dei servizi sociali comunali, in caso di mancata indicazione de termini, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze;
- e) Raccomandare all'amministrazione comunale misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa;

e

#### **Art.4 - Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca**

- 1) Il garante è nominato con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale. Dura in carica 5 anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2 e 3, si avvale degli uffici e del personale dei Sevizi Sociali senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio comunale.
- 2) Il garante è scelto, previo avviso pubblico, tra le persone che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.
- 3) Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti:
  - a) Laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti,
  - b) Competenza giuridico - amministrativa in materia minorile,
  - c) Competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.
- 4) La carica di garante è incompatibile con le seguenti funzioni:
  - a) Direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;
  - b) Amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente;
  - c) Giudice onorario presso i tribunali per i minorenni.
- 5) Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, l'amministrazione comunale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine senza che lo stesso vi abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio Comunale per la relativa sostituzione.
- 6) Il Consiglio Comunale può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o del presente regolamento o per accertata inefficienza.

#### **Art. 5 - Natura Onorifica della carica**

- 1) Il Ruolo del Garante è svolto a titolo gratuito.

- 2) Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.
- 3) Al Garante non spetta alcun rimborso spese.

#### **Art. 6 - Istituzione della giornata dei diritti dell'infanzia**

- 1) Al fine di sensibilizzare e promuovere politiche a favore dei minori è istituita la "*Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*" che verrà celebrata annualmente il 20 novembre di ogni anno in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'infanzia istituita dalle nazioni Unite nel medesimo giorno.
- 2) La "*Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*" verrà organizzata dall'amministrazione comunale, di concerto con il Garante, attraverso manifestazioni culturali e ludiche in favore dei bambini e degli adolescenti.

#### **Art. 7 - Privacy**

- 1) Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.